


# IL PIANO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH



**Dott.ssa Francesca FRATELLO**  
**Direttore Generale Prevenzione Sanitaria**



- **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006** del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
  
- **LEGGE 6 aprile 2007, n. 46** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali – *Art. 5 bis*
  
- **DECRETO INTERMINISTERIALE:** Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis della legge 6 aprile 2007, n. 46 riguardante gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)



# Art. 5-bis



- 1. Il Ministero della salute provvede, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).*
- 2. Il Ministero della salute e' designato quale «autorità competente» ai sensi dell'articolo 121 del regolamento di cui al comma 1.*
- 3. Con decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' approvato il piano di attività riguardante i compiti di cui al comma 1 e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5. Lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro venti giorni dalla data di trasmissione.*
- 4. Per l'esecuzione delle attività previste al comma 1, l'autorità competente si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Istituto superiore di sanità. Quest'ultimo istituisce, a tale scopo, nell'ambito delle proprie strutture, il Centro nazionale delle sostanze chimiche (CSC).*
- 5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa nei limiti di 2,1 milioni di euro per l'anno 2007, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.*



# ***DECRETO INTERMINISTERIALE: iter legislativo***




***Il decreto interministeriale sta seguendo il suo iter procedurale.***

***Allo stato attuale è alla firma del Ministro dell'Economia e delle Finanze.***



# PIANO di ATTUAZIONE e UTILIZZO delle RISORSE




## ARTICOLATO:

- Attività previste per le singole unità di attuazione
- Comitato Tecnico di Coordinamento
- Utilizzo delle risorse finanziarie

## ALLEGATO:

- Attuazione degli adempimenti previsti dal Regolamento REACH e attività di interfaccia con l'Agencia europea per le sostanze chimiche

# ARTICOLATO



## ART. 1

### **(Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie)**

1. E' approvato il piano di attività e utilizzo delle relative risorse di cui all'allegato I, parte integrante del presente decreto, per l'attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
2. Gli Organismi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, utilizzano, per gli adempimenti previsti dal presente decreto, le risorse indicate nell'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 nei limiti rispettivamente indicati nell'apposita tabella 1 dell'allegato I.

## ART. 2

### **(Autorità competente)**

1. L'Autorità competente di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 ha sede presso il Ministero della Salute e fa capo alla Direzione generale della Prevenzione sanitaria.
2. Le attività dell'Autorità competente sono quelle individuate nel punto 1.2 dell'allegato I.

## ART. 3

### **(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)**

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare svolge le attività previste dal punto 1.3 dell'allegato I.

## ART. 4

### **(Ministero dello Sviluppo Economico)**

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico svolge le attività previste dal punto 1.4 dell'allegato I.

## ART. 5

### **(Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche - CSC)**

1. Il Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC), istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), in collaborazione con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), svolge le attività previste dal punto 1.5 dell'allegato I.e per i servizi tecnici (APAT), svolge le attività previste dal punto 1.5 dell'allegato I.



# ARTICOLATO

## ART. 6

### (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici - APAT)

1. L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), in collaborazione con il Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC), svolge le attività previste dal punto 1.6 dell'allegato I.

## ART. 7


### (Comitato Tecnico di Coordinamento)

1. E' istituito presso il Ministero della Salute il Comitato tecnico di coordinamento, che svolge le attività previste dal punto 1.7 dell'allegato I. I componenti del Comitato tecnico di coordinamento sono nominati con decreto del Ministro della Salute, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ogni componente titolare è nominato un supplente.
2. Il Comitato tecnico di coordinamento è composto da:
  - a) un membro designato dal Ministro della Salute, con funzioni di presidente;
  - b) un membro designato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
  - c) un membro designato dal Ministro dello Sviluppo Economico;
  - d) un membro designato dal Ministro dell'Economia e Finanze;
  - e) un membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche comunitarie;
  - f) un membro designato dal Centro Nazionale Sostanze Chimiche;
  - g) un membro designato dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici;
  - h) un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome su indicazione delle Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome.
3. Nella prima seduta, il Comitato tecnico di coordinamento disciplina il proprio funzionamento.
4. Il Comitato tecnico di coordinamento si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta risulta necessario, anche su richiesta di uno dei componenti del Comitato e comunque almeno ogni trimestre.
5. Le attività di segreteria sono assicurate dalla Direzione generale della Prevenzione sanitaria.
6. Il Comitato tecnico di coordinamento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

## ART. 8

### (Utilizzo risorse finanziarie)


1. Le risorse di cui all'art. 1 comma 2 sono destinate ad appositi capitoli di bilancio dello Stato di previsione dei Ministeri della Salute, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Sviluppo economico.



# ALLEGATO

## Compiti dell'Autorità Competente

1. Stabilisce e mantiene i rapporti ufficiali con la Commissione europea;
2. Formula proposte di inserimento delle sostanze prioritarie nel “Piano d'azione a rotazione”;
3. Partecipa alle attività del Forum dell'Agenzia europea per lo scambio delle informazioni tra le autorità nazionali;
4. Partecipa, in collaborazione con CSC e APAT, ai lavori del Comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea, con particolare riferimento alle sostanze candidate o da candidare ai processi di valutazione (Titolo VI), autorizzazione (Titolo VII) e restrizione (Titolo VIII);
5. Partecipa, in accordo con il Comitato di coordinamento, ai lavori degli altri Comitati dell'Agenzia europea, per gli aspetti di competenza;
6. Partecipa, con il supporto dell'APAT e del CSC, ai lavori comunitari concernenti la revisione degli allegati al Regolamento;
8. Indica, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e con il Dipartimento delle politiche comunitarie, sentiti il CSC e l'APAT, i nominativi dei rappresentanti nazionali per le attività dei comitati e degli organi dell'Agenzia europea
19. Comunica all'Agenzia, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, i nominativi di esperti di comprovata esperienza nell'espletamento dei compiti previsti dal comma 3 art. 77 del Regolamento REACH






# ALLEGATO

## Compiti dell'Autorità Competente


7. Istituisce e presiede un Comitato tecnico di coordinamento.
9. Promuove le attività di controllo e vigilanza sul territorio nazionale, al fine di garantire la corretta applicazione del Regolamento;
10. Adotta, anche su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, iniziative di carattere urgente ai sensi dell'art. 129 del Regolamento per tutelare la salute umana o l'ambiente;
12. Formula, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, proposte per favorire l'attuazione di programmi di formazione rivolti alle imprese, da realizzare in accordo con le associazioni industriali di categoria, le autorità locali ed altri soggetti pubblici e privati in possesso di competenze specifiche (centri di eccellenza, centri di ricerca, università, etc.);
13. Formula, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, un piano di iniziative per soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema pubblico, da realizzare con il contributo attivo di tutti i livelli istituzionali coinvolti e dei soggetti in possesso di specifiche competenze al riguardo (centri di eccellenza, centri di ricerca, università, etc.);
14. Formula, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, un piano per favorire l'adeguamento dei percorsi formativi delle università italiane e per soddisfare il fabbisogno di alta formazione, in relazione ai compiti di carattere tecnico-scientifico previsti dal Regolamento REACH;



# ALLEGATO

## Compiti dell'Autorità Competente


15. Formula, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, proposte al Ministero dello sviluppo economico per favorire l'utilizzo nazionale dei fondi dei programmi operativi nazionali (Programma Quadro per la competitività e l'innovazione 2007-2013 e Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività 2007/2013") e degli strumenti offerti dal sistema legislativo nazionale in vigore (legge 46/82 e legge 488/92), allo scopo di:
  - colmare il deficit di laboratori di saggio operanti secondo le buone pratiche di laboratorio (BPL)
  - stimolare e promuove lo sviluppo delle attività dei laboratori nazionali che effettuano i saggi sperimentali previsti dal Regolamento;
16. Formula, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, un piano per promuovere attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla sostituzione delle sostanze "estremamente preoccupanti", favorendo l'utilizzo nazionale dei fondi resi disponibili attraverso la programmazione 2007-2013, con particolare riferimento al VII Programma Quadro per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività dimostrative per il periodo 2007-2013, al Programma Quadro per la competitività e l'innovazione 2007-2013, al Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività 2007/2013" e agli strumenti offerti dal sistema legislativo nazionale in vigore (legge 46/82 e legge 488/92) o in corso di predisposizione;
17. Definisce, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, proposte per la promozione di attività di ricerca finalizzate alla messa a punto di metodi alternativi ai test che richiedono l'utilizzo di animali;
18. Elabora, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, un piano di iniziative di informazione per favorire la sensibilizzazione del pubblico e di tutte le parti interessate sull'attuazione del Regolamento REACH;



# ALLEGATO

## Compiti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare


1. Partecipa, con il supporto dell'APAT e del CSC, ai lavori del Comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea, con particolare riferimento alle sostanze candidate o da candidare ai processi di valutazione (Titolo VI), autorizzazione (Titolo VII) e restrizione (Titolo VIII);
2. Partecipa, con il supporto dell'APAT e del CSC, ai lavori comunitari concernenti la revisione degli allegati al Regolamento e, in particolare, degli allegati I, IV e V nonché dell'allegato XIII sulle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche;
3. Partecipa, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, ai lavori degli altri Comitati dell'Agenzia europea, per gli aspetti di competenza;
4. Definisce, in accordo con il Ministero della salute, di iniziative di carattere urgente ai sensi dell'art.129 del Regolamento per tutelare la salute umana o l'ambiente
5. Assicura lo sviluppo di attività di ricerca, con il supporto dell'APAT e del CSC, volte ad aumentare le conoscenze sulle correlazioni tra esposizione ambientale ad agenti chimici ed effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nonché di iniziative volte ad integrare le conoscenze sui rischi delle sostanze con i programmi nazionali di sorveglianza ambientale e della salute umana;
6. Assicura lo sviluppo, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, di attività di informazione sui rischi delle sostanze chimiche, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento, anche con il coinvolgimento di associazioni di consumatori e ambientaliste;
7. Assicura la promozione, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, di iniziative di formazione e per l'adeguamento dell'offerta formativa delle università italiane;
8. Assicura la partecipazione all'attività di Help desk centrale svolta dal Ministero dello sviluppo economico, fornendo il proprio supporto;
9. Assicura la promozione, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, di attività per garantire l'accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche, anche attraverso la costituzione di banche dati che consentano un accesso facilitato alle informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze, tenendo conto di basi e banche dati già esistenti.



# ALLEGATO


## Compiti del Ministero dello Sviluppo Economico

1. Assicura l'istituzione e il funzionamento, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del CSC e dell'APAT, di un servizio nazionale di informazione e assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 124 del Regolamento, per fornire ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle di sostanze chimiche adeguate informazioni sugli obblighi e sulle responsabilità che competono loro, in particolare in relazione alle procedure di registrazione;
2. Partecipa ai lavori del Comitato per l'analisi socio-economica dell'Agenzia europea, con particolare riferimento alle sostanze candidate o da candidare ai processi di autorizzazione (Titolo VII) e restrizione (Titolo VIII): a questo scopo, il Ministero dello sviluppo economico sviluppa le competenze specialistiche necessarie avvalendosi del supporto di enti di ricerca o università o di altri organismi pubblici e privati;
3. Partecipa, d'intesa con il Comitato tecnico di coordinamento, ai lavori degli altri Comitati dell'Agenzia europea, per gli aspetti di competenza;
4. Promuove, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, di iniziative di formazione e informazione nonché per l'adeguamento dell'offerta formativa delle università italiane;
5. Assicura la promozione di iniziative per rimediare a controversie tra Aziende ed eventuali contenziosi.



# ALLEGATO

## Compiti del Centro nazionale Sostanze Chimiche (CSC)




1. Partecipa alla formulazione delle proposte di inserimento delle sostanze prioritarie nel “Piano d'azione a rotazione”;
2. Effettua per le sostanze assegnate all'Italia, in collaborazione con l'APAT per gli aspetti relativi alla valutazione dell'esposizione umana attraverso l'ambiente, la valutazione del rischio per la salute umana;
3. Collabora con l'APAT, per le sostanze assegnate all'Italia, in particolare per l'ecotossicologia, alla stima dell'esposizione ambientale mediante l'uso di modelli predittivi e la caratterizzazione del rischio, alla valutazione del rischio ambientale;
4. Definisce, in collaborazione con l'APAT, le informazioni supplementari da richiedere alle imprese per le sostanze oggetto di valutazione;
5. Istituisce e gestisce, in accordo con l'Autorità competente e Le Regioni e Province autonome, un sistema informativo integrato per la gestione dei dati, agendo da interfaccia con l'Agenzia europea;
6. Scambia con l'Agenzia europea, in accordo con l'autorità competente, le informazioni sulle sostanze prodotte o importate nel territorio nazionale;
7. Elabora, in collaborazione con l'APAT, una bozza di parere per le richieste relative alle sostanze prodotte o importate per scopi di ricerca e sviluppo;
8. Propone al Comitato tecnico di coordinamento iniziative per l'informazione del pubblico sui rischi chimici;
9. Propone al Comitato tecnico di coordinamento, in collaborazione con l'APAT, le sostanze da candidare all'inserimento in Allegato XIV (autorizzazioni) o alle procedure di restrizione o alla classificazione armonizzata;
10. Compila i fascicoli di cui all'Allegato XV per gli aspetti di propria competenza;
11. Può partecipare con propri esperti ai Comitati Tecnici dell'Agenzia europea;
12. Assicura il supporto tecnico-scientifico per la partecipazione dei rappresentanti nazionali alle attività dei suddetti Comitati e organi dell'Agenzia europea;
13. Stabilisce, d'intesa con l'autorità competente, rapporti diretti e operativi con l'Agenzia europea;
14. Partecipa con propri esperti alle attività nazionali di informazione e formazione;
15. Partecipa all'attività di Help desk centrale svolta dal Ministero dello sviluppo economico, fornendo il proprio supporto tecnico-scientifico;
16. Fornisce supporto tecnico-scientifico per le attività di controllo e vigilanza, per le attività di sviluppo dei laboratori di saggio e per le attività di ricerca finalizzate all'individuazione di metodi alternativi ai test che richiedono l'uso di animali.



# ALLEGATO


## Compiti dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT)



1. Partecipa alla formulazione delle proposte di inserimento delle sostanze prioritarie nel “Piano d’azione a rotazione”;
2. Effettua, per le sostanze assegnate all’Italia, la valutazione dei rischi per l’ambiente, anche avvalendosi del sistema delle agenzie ambientali ed in collaborazione con il CSC per gli aspetti relativi alla ecotossicologia, alla caratterizzazione del rischio e all’uso di modelli predittivi dell’esposizione;
3. Collabora con il CSC, per le sostanze assegnate all’Italia, per gli aspetti relativi alla valutazione dell’esposizione attraverso l’ambiente alla valutazione del rischio per la salute umana;
4. Definisce, in collaborazione con il CSC, le informazioni supplementari da richiedere alle imprese per le sostanze oggetto di valutazione;
5. Collabora con il CSC alla definizione della bozza di parere per le richieste relative alle sostanze prodotte o importate per scopi di ricerca e sviluppo;
6. Propone al Comitato tecnico di coordinamento iniziative per l’informazione del pubblico sui rischi chimici;
7. Propone al Comitato tecnico di coordinamento, in collaborazione con il CSC, le sostanze da candidare all’inserimento in Allegato XIV (autorizzazioni) o alle procedure di restrizione o alla classificazione armonizzata;
8. Compila i fascicoli di cui all’Allegato XV per gli aspetti di propria competenza;
9. Può partecipare con propri esperti ai Comitati Tecnici dell’Agenzia europea;
10. Assicura il supporto tecnico-scientifico per la partecipazione dei rappresentanti nazionali alle attività dei suddetti comitati e organi dell’Agenzia europea;
11. Partecipa con propri esperti alle attività nazionali di informazione e formazione;
12. Partecipa all’attività di Help desk centrale svolta dal Ministero dello sviluppo economico, fornendo il proprio supporto tecnico-scientifico;
13. Fornisce supporto tecnico-scientifico per le attività di controllo e vigilanza, per le attività di sviluppo dei laboratori di saggio e per le attività di ricerca finalizzate all’individuazione di metodi alternativi ai test che richiedono l’uso di animali;
14. Concorre, in collaborazione con l’Autorità competente, a promuovere le attività di controllo e vigilanza sul territorio nazionale.



# FUNZIONI del COMITATO TECNICO DI COORDINAMENTO



- **Per il necessario coordinamento delle citate amministrazioni e delle attività connesse ai compiti delle stesse è istituito presso il Ministero della salute un Comitato tecnico di coordinamento.**
- **Per l'assunzione delle decisioni, il Comitato adotta un regolamento di funzionamento interno.**
- **Il Comitato tecnico di coordinamento svolge un'attività di raccordo operativo per gli aspetti connessi all'attuazione del Regolamento REACH tra le amministrazioni centrali, gli organismi tecnici di supporto e le Regioni e Province autonome.**





# RETE NAZIONALE DI ISPEZIONE e VIGILANZA



L'Autorità competente avvia il sistema dei controlli ufficiali previsto dal Regolamento REACH, assicurando che sia intrapresa un'appropriata attività di vigilanza e controllo al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze, dalla produzione/importazione, all'uso, all'immissione sul mercato delle sostanze, come tali o contenute nei preparati o negli articoli.









# ADEMPIMENTI 2007-2009


- Nel corso del 2007 sono attuate, in particolare, le iniziative correlate all'entrata in vigore delle prime disposizioni del regolamento REACH.
- Nel corso del 2008 vengono consolidate e in alcuni casi completate le iniziative correlate all'entrata in vigore delle disposizioni del regolamento REACH.
- Nel 2009, il regolamento REACH entra in vigore in tutte le sue parti e l'Agenzia europea inizia l'attività per l'identificazione delle sostanze da includere nell'allegato XIV ("sostanze soggette all'obbligo di autorizzazione") nonché per l'individuazione delle prime sostanze da includere nel "Piano d'azione a rotazione" per la valutazione da parte degli Stati membri.



# SINERGIE



# CONCLUSIONI



- ✓ L'applicazione del regolamento deve essere accompagnato da una efficace azione di supporto da parte del sistema pubblico. Tale azione non può comunque, in alcun modo, sostituire il ruolo pro-attivo richiesto all'industria nel controllo dei rischi delle sostanze chimiche.

Pertanto dalla sinergia tra tutte le amministrazioni concertanti e con l'apporto delle specifiche competenze di ognuna è auspicabile, in perfetta linea con lo spirito di Reach, favorire l'adeguamento del sistema produttivo alle nuove regole.

- ✓ L'Autorità Competente, indicata nel Ministero della Salute, sottolinea che gli adempimenti previsti per l'attuazione del regolamento REACH sono rivolti alla tutela della salute umana, ma contemporaneamente vede anche la realizzazione del concetto "la salute in tutte le politiche!".

- ✓ *"Il Reach costituisce un "grande ombrello protettivo sovranazionale" che coniuga il rafforzamento dei controlli con la responsabilizzazione delle imprese, anche attraverso la ricerca di sostanze alternative a quelle identificate a rischio, in modo da favorire una politica di sviluppo industriale su basi di rinnovata attenzione alla salute e all'ambiente"* (Fonte Articolo "Turco: chimica sicura con le regole del Reach" da "Il Sole 24 ORE" del 26 ottobre 2007)